



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
(Provincia di Cosenza)

Oggetto: D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;

Visto il DPCM del 23/2/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 25 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 1 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il DPCM del 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 8 marzo 2020;

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; che estende all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. I del DPCM dell' 8 marzo scorso per cui l'intero Paese diviene "zona protetta" estendendo

all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare raccomandazioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure precauzionali in linea a quanto disposto dal Governo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3 del 08.03.2020 avente ad oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

AVVISA LA CITTADINANZA TUTTA CHE SONO IN VIGORE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.

A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla O.M.S. l'applicazione della misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva: tali soggetti devono comunicare tale circostanza direttamente attraverso il proprio medico di medicina generale o Pediatra libero scelta, ovvero telefonando al numero verde regionale 800767676. (Sul sito della Regione Calabria è presente apposito modulo di censimento per tale monitoraggio).

A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero stati di immunodeficienza congenita o acquisita evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Alla intera cittadinanza limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente e realmente necessari. Per ogni spostamento è necessario presentare il modello di autocertificazione. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

PER COME GIÀ FATTO CON PRECEDENTI AVVISI, ALLO SCOPO DI CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, SI RENDE NECESSARIO, ANCORA UNA VOLTA, RICHIAMARE L'ATTENZIONE DELLA CITTADINANZA SULL'OSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DISPOSTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CON I DPCM del 08 e 09/03/2020, qui di seguito integralmente riportate:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; **lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;**
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, **anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**

h) **sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore**, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

l) **sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

o) **sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro** di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RACCOMANDA INFINE

A tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse.

AVVERTE CHE

LE FORZE DELL'ORDINE TERRITORIALMENTE COMPETENTI E LA POLIZIA LOCALE EFFETTUERANNO TUTTE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DAL DPCM DEL 9 MARZO 2020.

OGNI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE AUTORITA' A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E' SUSCETTIBILE DI RESPONSABILITA' PENALE AI SENSI DELL'ART.650 C.P., SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIU' GRAVE.

Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020

IL SINDACO

Avv. Rosaria Amalia Capparelli



Rosaria Amalia Capparelli